

Allegato 

**FONDO PER L'INNOVAZIONE IN TOSCANA
"TOSCANA INNOVAZIONE"**

Fondo chiuso di investimento mobiliare.

Toscana Innovazione

Regolamento approvato da Banca d'Italia con lettera prot. n. 37151 del 11/01/2008

REGOLAMENTO di gestione del:

**FONDO "TOSCANA INNOVAZIONE" Fondo chiuso di
investimento mobiliare.**

Toscana Innovazione

Regolamento approvato da Banca d'Italia con lettera prot. n. 37151 del 11/01/2008

FONDO PER L'INNOVAZIONE IN TOSCANA "TOSCANA INNOVAZIONE"	1
Parte A: Scheda identificativa	4
1 Denominazione e tipologia del Fondo	4
2 Durata del Fondo	4
3 Destinatari	4
4 Società di Gestione del Risparmio (SGR).....	4
5 Banca Depositaria.....	5
6 Calcolo del valore della quota	5
Parte B: Caratteristiche del prodotto	5
1 Scopo, politiche di investimento ed altre caratteristiche del Fondo	5
1.1 Scopo.....	5
1.2 Oggetto.....	5
1.3 Politica di investimento.....	6
1.4 Assunzione di prestiti	7
1.5 Limiti alle operazioni con parti correlate	7
1.6 Modalità organizzative	7
1.7 Ammontare del Fondo	8
2 Proventi di gestione, distribuzione dei risultati, rimborsi parziali delle quote.....	8
2.1 Distribuzione dei proventi	8
2.2 Rimborso parziale delle quote	9
3 Regime delle spese	9
3.1 Spese a carico del Fondo	10
3.2 Spese a carico degli investitori:	11
3.3 Spese a carico della Società di Gestione.....	11
PARTE C: Modalità di Funzionamento	11
1 Società di Gestione e organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti	11
2. Banca Depositaria	13
3. Assemblea dei Partecipanti	14
3.1 Compiti dell'Assemblea.....	14
3.2 Convocazione e intervento in Assemblea	14
3.3 Presidente	15
3.4 Costituzione e validità delle deliberazioni	15
4. Partecipazione al Fondo.....	15
5. Sottoscrizione di quote	16
6. Valore nominale della quota	17
7. Cessione quote	17
8. Sostituzione della Società di Gestione	17
9. Quote e certificati di partecipazione.....	18
10. Calcolo del valore unitario della quota.....	19
11. Scritture contabili, documentazione specifica aggiuntiva e revisione contabile.....	19
12. Modifiche regolamentari	19
13. Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle quote	20
14 Revisione contabile e certificazione	21

Parte A: Scheda identificativa

1 Denominazione e tipologia del Fondo

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2007 la Società "Sviluppo Imprese Centro Italia Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con sede sociale in Firenze, Via Scialoia n. 47, ha istituito il Fondo chiuso di investimento mobiliare denominato "Toscana Innovazione Fondo chiuso di investimento mobiliare" (in seguito denominato "**Fondo**"), approvandone contestualmente il presente Regolamento (di seguito il "**Regolamento**")

2 Durata del Fondo

La durata del Fondo é di dodici anni dalla data di chiusura della sottoscrizione.

La Società di Gestione si riserva la facoltà di richiedere alla Banca d'Italia, alla scadenza del Fondo, un periodo di grazia di durata non superiore a tre anni per completare lo smobilizzo degli investimenti.

Il Fondo ha forma chiusa ed è riservato agli investitori qualificati indicati al successivo art. 3. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti secondo quanto previsto nella parte B) art. 2 e parte C) art. 13 del presente Regolamento.

3 Destinatari

La sottoscrizione è riservata a tutti gli "**Investitori Qualificati**" come definiti dall'alt. 1, lett. h del D.M. Tesoro n. 228/1999 ed in particolare:

1. le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario;
2. i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
3. le fondazioni bancarie;
4. le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

4 Società di Gestione del Risparmio (SGR).

La gestione del Fondo è affidata a "Sviluppo Imprese Centro Italia Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con sede sociale in Firenze, Via Scialoia n. 47, (in seguito denominata "**Società di Gestione**" o "**SGR**"), autorizzata dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio e di gestione individuale di portafogli di investimento in data 23 aprile 1999 ed iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 74. L'attività di gestione del Fondo è svolta dalla Società di Gestione che vi provvede nell'interesse comune dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dalla Legge, dalla Banca d'Italia e dal presente regolamento. L'indirizzo web della società è <http://www.sicisgr.it>.

5 Banca Depositarla

La MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A., con sede legale in Siena, Via Nino Bixio n. 2, iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n. 114715, Cod. Fise. n. 80035550153, partita IVA n. 01028240529, Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, Codice Gruppo 1030.6, Codice Banca 3163.3 è la Banca Depositarla del Fondo (in seguito denominata "Banca Depositarla" o "Banca"). L'attività di Banca Depositarla è svolta presso il Settore Banca Depositarla, Via Rosellini, 16 - 20124 - Milano.

6 Calcolo del valore della quota

Con cadenza semestrale, la Società di Gestione provvede a determinare il valore unitario della quota dividendo il valore complessivo netto del Fondo - calcolato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia - per il numero delle quote emesse.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle attività del Fondo.

Il valore unitario della quota viene comunicato ai sottoscrittori con cadenza almeno semestrale mediante lettera raccomandata A\R.

Qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, il calcolo del valore della quota o il processo di comunicazione della stessa siano stati sospesi, la Società di Gestione si impegna a provvedere a detto calcolo o alla comunicazione della stessa in un successivo momento. Ove ricorrano tali casi, la Società di Gestione informa direttamente la Banca d'Italia, nonché, per il tramite di lettera raccomandata A\R, gli investitori.

Parte B: Caratteristiche del prodotto

1 Scopo, politiche di investimento ed altre caratteristiche del Fondo

1.1 Scopo

E' obiettivo del Fondo realizzare plusvalenze derivanti principalmente dall'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio di società con sede in Italia, non quotate, operanti in settori altamente innovativi, o che stiano sviluppando innovazioni di prodotto o processo anche attraverso tecnologie innovative, che necessitino di apporti di mezzi propri per finanziare lo sviluppo e la ulteriore valorizzazione.

1.2 Oggetto

Il Fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio delle imprese non quotate, tra cui:

- a) azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi di capitale di rischio di società aventi le caratteristiche indicate nel presente paragrafo;
- b) obbligazioni convertibili e non convertibili emesse dalle medesime società;
- e) altri strumenti finanziari previsti dal codice civile;
- d) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere a), b) e e);

f) quote di OICR;

e) contratti di opzione per acquistare e/o sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere a), b), e), d) e f).

Il Fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire le somme non impiegate per l'acquisizione di capitale di rischio di imprese non quotate in:

strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati;

altri strumenti di debito o liquidità;

contratti di pronti contro termine.

Gli strumenti finanziari sopra riportati dovranno comunque essere caratterizzati da un profilo di rischio particolarmente ridotto.

Il Fondo può concedere prestiti senza vincoli di forma tecnica, a condizione che gli stessi siano funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del Fondo di partecipazioni. L'ammontare dei prestiti unitamente al valore dell'investimento in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente non potrà superare il 15% del totale delle attività del patrimonio del Fondo.

La SGR non intende avvalersi della possibilità di derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalle disposizioni di vigilanza in materia di fondi chiusi mobiliari, all'infuori della circostanza che detti limiti saranno parametrati all'ammontare sottoscritto del fondo anziché al totale delle attività.

1.3 Politica di investimento

Gli investimenti sono indirizzati verso Piccole e medie imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle piccole e medie imprese, operanti nel territorio della Toscana, o che abbiano in programma un investimento finalizzato all'insediamento in detto territorio, anche in fase di avvio, attive in settori ad alto contenuto tecnologico e/o innovativo, o che stiano sviluppando innovazioni di prodotto o processo, i cui programmi di sviluppo manifestino un'elevata redditività prospettica, ed un forte potenziale di crescita. Tale potenziale deve essere espresso da un ben definito programma di sviluppo predisposto dall'impresa, che sarà oggetto di un approfondito esame volto a valutarne le concrete possibilità di realizzazione e di successo. Le imprese oggetto di investimento potranno operare in tutti i settori economici di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco 2002, ad esclusione delle seguenti sezioni: A (Agricoltura, caccia e silvicoltura), B (pesca, piscicoltura e servizi connessi), C (Estrazione di minerali), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio), H (Alberghi e ristoranti), L (Amministrazione pubblica), P (Servizi domestici presso famiglie e convivenze), Q (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali).

Sono escluse inoltre le seguenti imprese:

- imprese in difficoltà finanziarie di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato e il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

- imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

Gli interventi del Fondo saranno diretti ad acquisire partecipazioni sino al 100% del capitale delle società partecipate con una dimensione media dei singoli investimenti compresi tra Euro 500.000 e 5 milioni, ed un periodo di permanenza e tempi limitati.

Il fondo parteciperà con investimenti non superiori a Euro 1.500.000,00 all'anno per singola impresa.

La permanenza del Fondo nella compagine sociale delle società partecipate sarà per un periodo compreso tra cinque (5) e sette (7) anni. Potranno ad ogni modo essere effettuati investimenti di ammontare e di durata superiori o inferiori alle medie sopra indicata, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza economica.

Al fine di massimizzare le eventuali sinergie tra le proprie partecipate ed altre realtà industriali e finanziarie il Fondo potrà investire una parte delle proprie disponibilità, fino al 20% del patrimonio, in quote di OICR che investano in società non quotate operanti in settori innovativi a condizione che lo stesso OICR investa in società operanti nel territorio toscano.

1.4 Assunzione di prestiti

Il Fondo può assumere prestiti, per un ammontare non superiore al 10% del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo può concedere propri beni in garanzia a fronte dei finanziamenti ricevuti, se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del Fondo. Ove la SGR non abbia ancora proceduto all'integrale richiamo degli impegni, il Fondo può assumere prestiti fino al 10% degli impegni sottoscritti, finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, al fine di regolare pagamenti connessi all'assunzione delle partecipazioni e alle spese ordinariamente a carico del Fondo. In tal caso la Società di Gestione provvederà tempestivamente a chiedere ai partecipanti i versamenti necessari all'estinzione della posizione debitoria del Fondo.

1.5 Limiti alle operazioni con parti correlate

Il Fondo può negoziare beni con altri Fondi gestiti dalla SGR a condizione che le singole operazioni risultino coerenti con le strategie generali di investimento preventivamente definite e che sia comunque assicurato un equo trattamento fra i vari OICR interessati, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

Saranno quindi definite metodologie e criteri di negoziazione dei beni appartenenti al Fondo che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti, in base a tali procedure il prezzo di trasferimento dei beni appartenenti al fondo, o ad altri fondi gestiti da SICI, sarà determinato in base a metodologie di valutazione condivise, o stimato da esperti indipendenti, e sottoposto all'approvazione delle assemblee dei partecipanti dei fondi oggetto del trasferimento.

A discrezione della SGR, le operazioni di investimento possono essere realizzate utilizzando veicoli societari controllati dal Fondo, anche congiuntamente con altri co-investitori, costituiti allo scopo esclusivo di acquistare e/o sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'art. 1.2 che precede.

1.6 Modalità organizzative

Al fine di garantire un costante controllo dell'attività delle imprese in portafoglio, la Società di Gestione richiede come elemento indispensabile alla acquisizione di una partecipazione, la possibilità di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale delle partecipate. Sarà inoltre previsto che alcune decisioni di carattere strategico per il futuro delle imprese partecipate siano adottate con il consenso dei rappresentanti del Fondo negli organi sociali di competenza. Durante l'arco temporale di permanenza del Fondo nella compagine sociale, la Società di Gestione effettuerà un continuo monitoraggio dell'andamento delle partecipate del Fondo attraverso l'analisi di dati contabili ed extracontabili e l'esame dei fatti di gestione di rilievo.

1.7 Ammontare del Fondo

L'ammontare del Fondo é di Euro 60 milioni (sessantamiloni/00). Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante un'unica emissione di quote che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di dodici mesi (di seguito "**Termine Massimo di Sottoscrizione** ") dalla data di approvazione del regolamento del Fondo da parte della Banca d'Italia. Nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Massimo di Sottoscrizione, un ammontare di sottoscrizioni pari ad almeno $\frac{1}{3}$ di 60 milioni (sessantamiloni/00) di Euro, tali sottoscrizioni saranno considerate definitive e vincolanti e la Società di Gestione provvedere ad una prima chiusura parziale anticipata delle sottoscrizioni (di seguito "**Chiusura Parziale delle Sottoscrizioni**"), che verrà comunicata agli investitori mediante raccomandata A.R. Qualora - decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione - l'importo delle sottoscrizioni sia superiore all'offerta, la Società di Gestione provvederà ad aumentare l'ammontare del patrimonio del Fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

Qualora - decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione - il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare inferiore a sessanta milioni (sessantamiloni/00) di Euro, ma superiore o pari a $\frac{1}{3}$ di sessanta milioni (sessantamiloni/00) di Euro, la Società di Gestione procederà a ridimensionare il Fondo, previa comunicazione alla Banca d'Italia. In questo caso, la Società di Gestione comunicherà con lettera raccomandata A.R. agli investitori, entro 15 giorni dal Termine Massimo di Sottoscrizione, il ridimensionamento del Fondo. Nel caso in cui il Fondo venga sottoscritto per un ammontare inferiore a $\frac{1}{3}$ di sessanta milioni (sessantamiloni/00) di Euro, la Società comunicherà agli investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli stessi dagli impegni assunti.

2 Proventi di gestione, distribuzione dei risultati, rimborsi parziali delle quote

2.1 Distribuzione dei proventi

Il Fondo potrà procedere alla distribuzione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni precedentemente acquisite, a condizione che si tratti di utili effettivamente conseguiti, risultanti dal rendiconto annuale approvato secondo la procedura di seguito riportata.

Entro quattro mesi dalla data di approvazione del rendiconto annuale, dovrà tenersi l'Assemblea dei Partecipanti ("**Assemblea**"), le procedure di convocazione dell'Assemblea saranno avviate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. L'Assemblea delibererà sulla opportunità di procedere alla distribuzione degli utili proponendo al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione in che percentuale procedere alla distribuzione nell'intervallo compreso tra il 50% e l'70%.

La delibera dell'Assemblea sarà vincolante con riguardo alla distribuzione, mentre il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà, nella prima riunione utile successiva alla data dell'Assemblea, deliberare di procedere alla distribuzione degli utili in misura diversa da quella proposta dall'Assemblea, ma comunque entro l'intervallo sopra indicato.

La Società di Gestione darà informativa della distribuzione annuale dei proventi calcolati secondo quanto sopra indicato, mediante lettera raccomandata A.R., inviata a ciascun partecipante all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione, contenente:

- i proventi oggetto di distribuzione;
- l'ammontare che si intende distribuire;
- l'importo distribuito per ogni quota;
- le modalità di riscossione dei proventi;
- il numero della cedola da presentare per l'incasso dei proventi.

La distribuzione dei proventi avverrà a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante sulla base di una richiesta effettuata dalla Società di Gestione.

Qualora le quote siano comprese nel certificato cumulativo sarà sufficiente indicare gli estremi identificativi del relativo deposito presso la Banca Depositaria.

I proventi saranno corrisposti in numerario presso la Banca Depositaria o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dall'investitore che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese nei limiti dell'esborso effettivamente sostenuto.

Le somme non riscosse entro tre mesi verranno depositate in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla distribuzione con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.

I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di Legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.

2.2 Rimborso parziale delle quote

Prima della scadenza del Fondo, indicata nella parte A) del Regolamento, la Società di Gestione può, nell'interesse dei partecipanti, effettuare rimborsi parziali pro-quota a fronte dei disinvestimenti. In questa ipotesi, la SGR informa gli investitori.

In caso di rimborsi parziali, gli importi derivanti dai disinvestimenti, incluse le eventuali plusvalenze saranno ripartiti fra i partecipanti e la SGR secondo le modalità di seguito indicate:

- tali importi verranno riconosciuti interamente ai partecipanti del Fondo fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un ammontare pari alla somma:

- a) del valore nominale del capitale versato;
- b) dell'importo dovuto a titolo di rendimento minimo, pari al 10% annuo semplice applicato all'ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo, tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti;

- la parte residua spetterà nella misura del 90% ai partecipanti e nella misura del 10% alla SGR.

Il risultato finale della gestione del Fondo, calcolato come differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, maggiorato di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del Fondo, e l'ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato, verrà ripartito secondo i criteri di cui alla parte C) art. 13 del presente Regolamento.

3 Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo le seguenti spese:

- 1) La provvigione di gestione a favore della Società di Gestione verrà calcolata come segue:
 - Per il periodo intercorrente tra la data di chiusura delle sottoscrizioni ed il 5° anno a valere da tale data (di seguito Periodo di Investimento) pari al 0,5 % semestrale, pari al 1,00% annuo, dell'Ammontare Totale del fondo come definito all'art 1.7 parte B del presente Regolamento;
 - Successivamente al Periodo di Investimento, come sopra definito, 0,75% semestrale, pari al 1,50% annuo, calcolato sul valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dall'ultima relazione semestrale, computando gli investimenti in titoli non quotati al netto delle plusvalenze non realizzate

La provvigione di gestione è corrisposta in due rate semestrali anticipate, da prelevarsi il primo giorno lavorativo di ciascun semestre, dal secondo semestre in poi. Con riferimento al primo semestre, la provvigione di gestione verrà prelevata il primo giorno lavorativo successivo all'effettuazione dei versamenti previsti nella parte C) art. 5 del presente Regolamento.

Alla Società di Gestione saranno inoltre riconosciute le seguenti *performance fees*:

- 30% delle plusvalenze realizzate sulle dismissioni delle partecipazioni acquisite dal Fondo iscritte nel rendiconto annuale approvato;
- 10% del risultato complessivo di gestione determinato all'atto della liquidazione del fondo nel modo seguente:
 - o Al termine di durata del Fondo verrà determinato il risultato netto di gestione espresso dalla differenza tra l'attivo netto liquidato, maggiorato di eventuali distribuzioni o rimborsi effettuati nel corso della durata del Fondo, e l'ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato.
 - o Ai partecipanti sarà prioritariamente liquidato un rendimento minimo pari al 10% annuo semplice applicato all'ammontare sottoscritto e versato. o L'eccedenza del risultato netto di gestione rispetto al rendimento minimo come sopra definito sarà ripartita per il 90% ai partecipanti e per il 10% alla Società di Gestione.

2) Il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per le funzioni da questa svolte è pari allo 0,15% su base annua del valore complessivo netto del Fondo come sopra definito e viene prelevato dal Fondo in rate trimestrali anticipate dal terzo trimestre in poi. Le rate relative ai primi due trimestri verranno prelevate con le seguenti modalità:

- o la prima rata sarà prelevata subito dopo l'effettuazione dei versamenti secondo le modalità di cui alla parte C) art. 5 del presente Regolamento, e sarà commisurata all'ammontare di tali versamenti;
- o la seconda rata sarà prelevata il primo giorno del relativo trimestre e sarà commisurata all'ammontare dei versamenti acquisiti.

4) il 50% degli oneri relativi ad operazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, ma non perfezionate;

5) le spese di comunicazione del valore unitario del Fondo e i costi di stampa dei documenti destinati per i primi due trimestri ai sottoscrittori esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

- 6) le spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
- 7) gli onorari e le spese relativi alla stipula di contratti di consulenza con esperti per la selezione, seguimiento e disinvestimento delle partecipazioni;
- 8) gli emolumenti del Comitato Scientifico;
- 9) gli oneri connessi con i prestiti assunti ai sensi della normativa vigente;
- 10) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- 11) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- 12) il costo del contributo di vigilanza eventualmente dovuto alla Consob dalla SGR.

3.2 Spese a carico degli investitori:

- le spese di trasformazione delle quote da nominative al portatore e viceversa;
- le spese per la consegna di copia del regolamento successiva alla prima;
- le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento.

3.3 Spese a carico della Società di Gestione.

Sarà a carico della Società di Gestione ogni spesa non espressamente indicata come a carico del Fondo o dei singoli investitori e, in particolare:

- a) le spese per l'amministrazione della Società compresi gli emolumenti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- b) il compenso spettante alla Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio e della revisione della contabilità della Società di Gestione;
- e) il 50% degli oneri relativi ad operazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, ma non perfezionate.

PARTE C: Modalità di Funzionamento

1 Società di Gestione e organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

L'attività di promozione e gestione del Fondo è svolta da Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A. che vi provvede nell'interesse comune dei partecipanti e nel rispetto delle vigenti prescrizioni poste dalla Legge, dalla normativa regolamentare di attuazione e dal presente Regolamento.

E' materia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione definire gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo e deliberare in materia di investimento/disinvestimento del patrimonio del Fondo, in coerenza con gli obiettivi e le politiche definite nel presente Regolamento.

Le opportunità di investimento e di disinvestimento sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Scientifico e del Comitato Tecnico degli Investimenti, organi interni alla Società di Gestione, con funzioni consultive, atti a fornire al

Consiglio di Amministrazione supporto tecnico per l'esame dei potenziali investimenti e disinvestimenti. Il Consiglio di Amministrazione, qualora assuma decisioni difformi ai pareri formulati dal Comitato Scientifico e/o dal Comitato Tecnico degli Investimenti, motiva adeguatamente le proprie deliberazioni.

Il Comitato Scientifico è formato da 5 membri di cui:

- 3 membri indicati dall'Assemblea dei partecipanti;
- 2 membri indipendenti di volta in volta nominati, su indicazione congiunta del Presidente della Società di Gestione e del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, tra gli esperti, di fama nazionale ed internazionale, del settore scientifico in cui opereranno le società oggetto di proposta di investimento.

Il Comitato Scientifico sarà remunerato con un gettone di presenza erogato ad ogni riunione per ogni componente compreso in un intervallo di Euro 400-600.

Il Comitato Tecnico degli Investimenti sarà formato da 7 membri, selezionati tra soggetti dotati di qualificate competenze nel campo della consulenza economico-finanziaria o giuridica o comunque di consolidata esperienza nella gestione di imprese, di cui:

- 2 membri su indicazione della Società di Gestione;
- 5 membri su indicazione dell'Assemblea dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione provvederà entro 4 mesi dall'avvio dell'operatività del Fondo alla convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti per le designazioni dei rappresentanti dei Partecipanti nel Comitato Scientifico e nel Comitato Tecnico degli Investimenti.

Il *team* di gestione della Società di Gestione è composto da un gruppo qualificato di specialisti (Area Gestione), con una formazione focalizzata sui settori ad alto contenuto innovativo e/o tecnologico, tra cui verrà individuato un responsabile di "team" di comprovata esperienza e professionalità, che opererà sotto la supervisione ed il coordinamento del Direttore Generale, cui compete l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione ed, in particolare, l'esecuzione degli investimenti/disinvestimenti nonché il monitoraggio delle partecipazioni assunte.

L'Area Gestione è composta di persone con competenze complementari, per quanto concerne l'analisi degli investimenti e dei disinvestimenti, maturate nei diversi settori della consulenza e del *private equity*.

La Società di Gestione può avvalersi inoltre della consulenza di *Advisor* per l'individuazione delle partecipazioni nonché per il monitoraggio e la successiva dismissione degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione della parte del portafoglio non investita in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio delle imprese non quotate, che dovranno essere rappresentati da strumenti finanziari privi di rischio. Per l'esecuzione delle operazioni, il delegato si attiene alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli di tempo dai competenti organi della Società di Gestione, ovvero opera dopo aver ottenuto il preventivo assenso dagli stessi. La delega: non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione; ha durata determinata; può essere revocata con effetto immediato dalla Società di Gestione e non ha carattere di esclusività; prevede un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la costante

ricostruzione del patrimonio gestito. Il Consiglio di Amministrazione esercita un controllo costante sulle operazioni poste in essere.

Le prestazioni che la Società di Gestione si impegna a fornire al Fondo si articolano in tre forme di intervento. In una prima fase, la Società di Gestione, anche avvalendosi di soggetti esterni, si concentrerà sulla ricerca di opportunità di investimento, nell'ambito delle società non quotate, sull'analisi di dette opportunità e del loro profilo di rischio, e sulla valutazione della redditività potenziale derivante dall'investimento e successivo disinvestimento. Una volta decisa la validità economica dell'opportunità di investimento, la Società di Gestione si adopererà per negoziare al meglio, nell'interesse degli investitori, il prezzo di acquisizione della partecipazione.

Nella seconda fase, la Società di Gestione svolgerà una continua funzione di controllo e monitoraggio sulle partecipazioni acquistate, tesa alla valorizzazione dell'investimento, e quindi con l'obiettivo di massimizzarne il valore dal momento dell'acquisto all'atto della cessione della partecipazione. In particolare la Società di Gestione, compatibilmente con la percentuale assunta nella società partecipata, potrà in essere tutte quelle iniziative finalizzate a svolgere un ruolo - per quanto possibile - attivo nella gestione delle società partecipate, avvalendosi di strumenti di controllo (quali, ad esempio, redazione di bilanci semestrali e di *budget* annuali) e concordando, all'occorrenza, la collaborazione dei propri esponenti con le strutture delle società partecipate.

La Società di Gestione potrà richiedere alle imprese partecipate, qualora esse non siano già soggette a certificazione obbligatoria del bilancio, di sottoporsi a certificazione da parte di una società di revisione ad essa gradita.

La valutazione dell'andamento del singolo investimento è contenuta nella relazione semestrale redatta secondo i criteri e la tempistica di legge.

L'esercizio dei diritti inerenti i titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio svolto dalla Società di Gestione.

Nella terza fase, la Società di Gestione si concentrerà sulla dismissione delle singole partecipazioni con l'obiettivo di ricavare la massima plusvalenza rispetto al costo d'acquisto. Tale dismissione potrà avvenire, ad esempio, tramite il collocamento su un mercato regolamentato, attraverso la cessione ad investitori privati interessati alla potenziale redditività dell'investimento o all'ingresso nel settore di operatività dell'impresa, o ancora mediante la stipulazione di patti parasociali con i restanti azionisti della società oggetto dell'investimento.

La cessione delle partecipazioni potrà essere effettuata anche nei confronti di altri Fondi di investimento mobiliare.

2. Banca Depositaria

Nell'esercizio delle proprie funzioni, previste dalla disciplina vigente, la Banca Depositaria, per la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo, può avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, dei subdepositari individuati ai sensi della normativa vigente ed avvalersi di servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari resi da soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 58/98. La Banca Depositaria è nominata a tempo indeterminato. Tuttavia la SGR può revocare in ogni momento l'incarico e designare in sua sostituzione altra banca, avente i requisiti di Legge. La Banca Depositaria, a sua volta, può recedere dall'incarico con un preavviso di almeno sei mesi. L'efficacia della revoca o del recesso è sospesa fino a che:

- un'altra Banca Depositatarla, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
- la conseguente modifica del Regolamento sia approvata dalla Società di Gestione e dalla Banca d'Italia;
- i titoli inclusi nel Fondo, i diritti, ogni altra attività finanziaria e le disponibilità liquide del medesimo siano trasferiti ed accreditati, sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione, presso la nuova banca depositatarla.

3. Assemblea dei Partecipanti

I partecipanti (di seguito anche "**Partecipanti**") si riuniscono in un'Assemblea (di seguito, "**Assemblea dei Partecipanti**" o "**Assemblea**") per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente articolo.

3.1 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie previste dalle vigenti disposizioni normative. In particolare, l'Assemblea delibera:

- a) sulla sostituzione della Società di Gestione;
- b) sulle modifiche delle politiche di gestione del Fondo e sulle altre modifiche regolamentari ai sensi dell'art. 12, parte C), del presente Regolamento;
- e) in merito alla richiesta di ammissione a quotazione;
- d) in merito alla liquidazione anticipata del Fondo, ai sensi dell'art. 13, parte C), del presente Regolamento.
- e) in merito alla distribuzione periodica degli utili nei limiti indicati dall'alt. 2.1 parte B) del presente Regolamento;
- f) in merito alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Tecnico degli Investimenti;
- g) in merito alle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art 1.5 parte B del presente Regolamento.

3.2 Convocazione e intervento in Assemblea

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione di propria iniziativa ovvero su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10% del valore delle quote in circolazione. Ove il Consiglio di Amministrazione della SGR non provveda alla convocazione dell'Assemblea, la stessa viene disposta dal Presidente dell'Assemblea nominato ai sensi del successivo art. 3.3. Il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione informa i partecipanti al Fondo dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea mediante invio di lettera raccomandata A.R., inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Sono legittimati alla partecipazione all'Assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo depositate presso la Banca Depositatarla alla data di invio della predetta lettera di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti.

Al fine dell'ammissione e della legittimazione all'intervento, i partecipanti dovranno vincolare le quote del Fondo in proprio possesso presso la Banca Depositatarla per tutto il periodo compreso tra la data di ricezione della lettera di convocazione dell'Assemblea dei

Partecipanti e la data di convocazione della stessa, inviando alla Società di Gestione la documentazione idonea a dimostrare tale vincolo, almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea.

3.3 Presidente

La prima adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti verrà convocata tempestivamente dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dopo la chiusura delle sottoscrizioni per eleggere il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti e rimane in carica per 3 (tre) anni, fino alla data di approvazione del rendiconto di gestione relativo al terzo esercizio della sua carica. Qualora nel corso dell'esercizio il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti venisse a mancare, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve convocare l'Assemblea dei Partecipanti affinché proceda alla sua sostituzione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati dandone conto nel verbale.

3.4 Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30% più una quota del valore di tutte le quote in circolazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione alla Banca Depositaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia - unitamente alle conseguenti dovute deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione - per l'approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

4. Partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo, riservata agli investitori indicati nella parte A) del Regolamento, si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. Le quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o rivendute a soggetti diversi da quelli cui il Fondo è riservato.

La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese indicati nel presente Regolamento, per il valore nominale della quota.

A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun sottoscrittore la conferma delle quote assegnate.

I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

5. Sottoscrizione di quote

La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità dei partecipanti, gli indirizzi a cui inviare le comunicazioni, l'importo che si intende versare e le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte.

Copia del Regolamento di gestione del Fondo è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento del Fondo.

L'avvio di operatività del Fondo è fissato il primo giorno successivo alla Chiusura delle Sottoscrizioni.

Entro i successivi 30 giorni, la Società di Gestione, a mezzo raccomandata A.R., comunica ai partecipanti la data di inizio di operatività del Fondo, l'ammontare del Fondo, la somma sottoscritta ed il numero delle quote attribuite. L'avvio dell'operatività del Fondo viene reso noto ai Sottoscrittori, inoltre, mediante lettera raccomandata A\R.

Il pagamento delle sottoscrizioni dovrà essere effettuato nei seguenti termini:

- entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della chiusura o della Chiusura delle Sottoscrizioni un versamento pari alla somma pari al 30% dell'importo sottoscritto;
- successivamente la Società di Gestione dovrà inviare ai Sottoscrittori una richiesta in base alle esigenze di cassa per la gestione corrente ed i futuri investimenti, tramite raccomandata A\R, almeno 30 giorni prima della data in cui ciascun versamento dovrà essere effettuato. Ogni versamento richiesto dalla Società di Gestione dovrà essere integralmente ed immediatamente pagato a mezzo bonifico bancario con valuta non oltre la data indicata dalla richiesta inviata dalla stessa Società di Gestione.
- Al termine del Periodo di Investimento, come definito all'art 3.1 parte B, la Società di Gestione sarà autorizzata ad effettuare richieste di versamento solo per:
 - Pagare le spese di competenza del Fondo come specificato nell'art 3.1 parte B;
 - Completare gli investimenti in corso prima dello scadere del Periodo di Investimento;
 - Effettuare investimenti successivi rispetto ad operazioni già in portafoglio.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto acceso presso la sede di Milano della Banca Depositaria intestato alla Società di Gestione - rubrica fondo "Toscana Innovazione Fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso". In caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) da parte del partecipante degli importi richiesti dalla Società di Gestione ai sensi del presente Regolamento, le somme già versate dal sottoscrittore si intendono acquisite dal Fondo a titolo di penale. Resta in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno da parte della Società di Gestione. La Società di Gestione provvederà all'annullamento delle quote del Fondo emesse a fronte della sottoscrizione del Partecipante inadempiente.

Entro trenta giorni dalla data di versamento degli importi richiamati la Società di Gestione provvede a inviare a ciascun partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto ricevimento delle somme versate. Tale lettera di conferma indica:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e l'indicazione del mezzo di pagamento;
- l'importo sottoscritto, l'importo lordo versato e quello netto investito;

- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

6. Valore nominale della quota

Il valore nominale di ciascuna quota del Fondo è di Euro 300.000 (trecentomila/00).

7. Cessione quote

I partecipanti che intendano cedere, in tutto o in parte, le quote del Fondo sottoscritte dovranno darne preventivamente comunicazione per iscritto alla Società di Gestione, specificando tutti i dati del cessionario, e trasmettendo la relativa documentazione, al fine di verificare che lo stesso rientri nella nozione di investitore qualificato, secondo quanto specificato nella parte A) del Regolamento.

Qualora la documentazione ricevuta dalla Società di Gestione non sia sufficiente al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, la Società di Gestione dovrà darne comunicazione scritta al sottoscrittore entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, completa dell'eventuale documentazione integrativa, la Società di Gestione dovrà comunicare al sottoscrittore il proprio dissenso relativamente alla cessione, qualora il cessionario non rientri tra le categorie di soggetti cui il Fondo è riservato.

8. Sostituzione della Società di Gestione

La sostituzione della Società di Gestione può avvenire al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) per volontà della Società di Gestione a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data di Chiusura Parziale delle Sottoscrizioni e con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi;
- b) per effetto di operazioni di fusione o di scissione, cessione di ramo d'azienda o conferimento di ramo d'azienda che coinvolgano la Società di Gestione e/o il Fondo;
- e) in caso di scioglimento della Società di Gestione;
- d) con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Partecipanti:
 - (i) in un qualsiasi momento ove ricorrano le ipotesi di giusta causa, con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentino la maggioranza assoluta del valore di tutte le quote in circolazione; ovvero
 - (ii) solo a decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di effettuazione del primo versamento e a condizione che l'Assemblea dei Partecipanti abbia comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con la nuova società di gestione (di seguito la "**Nuova Società di Gestione**"), la Società di Gestione avrà l'obbligo di vendere, e la Nuova Società di Gestione avrà l'obbligo di acquistare, le quote eventualmente di titolarità della Società di Gestione ad un prezzo per quota pari a quello calcolato sulla base dell'ultima determinazione da parte della Società di Gestione del valore unitario della quota del Fondo ai sensi del successivo art. 10. Qualora entro il termine di cui al comma che precede, la Nuova Società di Gestione non acquisti le quote di titolarità della Società di Gestione, ovvero qualora la Banca d'Italia non

approvi la modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con la Nuova Società di Gestione, si procederà alla liquidazione del Fondo, ai sensi del successivo art. 13.

All'atto della ricezione da parte della Società di Gestione della comunicazione dell'approvazione da parte della Banca d'Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione con la Nuova Società di Gestione deliberata ai sensi del precedente punto d (ii), la Società di Gestione avrà il diritto di prelevare dalle disponibilità del Fondo le seguenti indennità:

- a) quattro rate trimestrali della provvigione di gestione di cui all'art. 3.1 parte B), calcolata sulla base dell'ultima rata corrisposta alla Società di Gestione nel trimestre antecedente alla data di delibera dell'Assemblea, nell'ipotesi in cui la delibera intervenga nei primi 4 anni di durata del Fondo;
- b) una somma pari a due rate semestrali della provvigione di gestione di cui all'art. 3.1 parte B), calcolata sulla base dell'ultima rata corrisposta alla Società di Gestione nel semestre antecedente alla data di delibera dell'Assemblea, nell'ipotesi in cui la delibera intervenga negli ultimi 8 anni di durata del Fondo.

Tale indennità non sarà dovuta alla Società di Gestione qualora la sostituzione sia imputabile a dolo o colpa grave della stessa.

La Nuova Società di Gestione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con la nuova società di gestione, dovrà obbligarsi nei confronti della Società di Gestione a non modificare le parti del Regolamento che disciplinano i rapporti di contenuto economico patrimoniale tra il Fondo e la Società di Gestione. A decorrere, rispettivamente, dalla data della rinuncia della Società di Gestione, di scioglimento della stessa ovvero della deliberazione di sostituzione della Società di Gestione adottata dall'Assemblea dei Partecipanti in conformità al comma 1, lettera (d) del presente articolo, la Società di Gestione stessa non potrà deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento di uno o più beni del Fondo, fatto comunque salvo quanto previsto al precedente comma 3 in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo, sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Società di Gestione medesima senza soluzione di continuità sospendendosi l'efficacia della sostituzione sino a che la Nuova Società di Gestione non sia a tutti gli effetti subentrata nello svolgimento delle funzioni di competenza della società sostituita. In caso di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa ai partecipanti a mezzo di lettera raccomandata A.R.

9. Quote e certificati di partecipazione

Le quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti. Esse sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del sottoscrittore, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

I certificati possono essere emessi solo per un numero intero di quote.

Il frazionamento dei certificati è consentito a condizione che gli stessi siano rappresentativi di almeno una quota di partecipazione.

La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR; essi vengono avvalorati dalla Banca Depositaria, che vi provvede su istruzioni della SGR.

Ogni certificato porta la firma di un Amministratore della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria del

Tribunale ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.

In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori.

I certificati, o il certificato cumulativo, sono tenuti presso la Banca Depositaria in deposito gratuito amministrato con rubriche distinte per singoli partecipanti.

Il partecipante può, in ogni momento, richiedere l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo delle quote di sua pertinenza, previo rimborso delle spese. In tali casi la SGR indica se l'importo sottoscritto è stato interamente richiamato o, in caso contrario, le somme ancora dovute al Fondo.

E' facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Trattandosi di un Fondo riservato a soli Investitori Qualificati, il Consiglio di amministrazione della SGR non richiederà l'ammissione dei certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, senza pregiudicarsi la possibilità di procedere in un momento successivo alla quotazione, qualora la stessa sia compatibile con la natura del Fondo, previa deliberazione in tal senso assunta dall'Assemblea dei Partecipanti e introduzione delle necessarie modifiche al presente Regolamento, secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

10. Calcolo del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

11. Scritture contabili, documentazione specifica aggiuntiva e revisione contabile

La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR, la quale, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

I documenti redatti dalla SGR ai sensi della normativa vigente sono messi a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR entro 30 (trenta) giorni dalla loro redazione. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono inoltre tenuti a disposizione dei partecipanti presso la sede legale della Banca Depositaria.

La società incaricata della revisione rilascia un giudizio sul rendiconto dei Fondi, ai sensi degli artt. 9 e 156 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

12. Modifiche regolamentari

Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di Legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'approvazione della modifica da parte dell'Organo di Vigilanza. Fuori dai casi previsti al precedente comma 1, possono essere apportate modifiche al Regolamento solo se le stesse sono approvate dall'Assemblea dei Partecipanti secondo le

modalità indicate all'art. 3.4 della parte C) del Regolamento. Tutte le modifiche del Regolamento, dopo l'approvazione dell'Organo di Vigilanza, sono immediatamente efficaci e sono comunicate ai partecipanti mediante lettera raccomandata A\R.

13. Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle quote

La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata del Fondo indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR, qualora non si sia proceduto alla sua sostituzione;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo;
- a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea dei Partecipanti;
- nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, parte C) del presente Regolamento;
- in caso di completamento delle operazioni di disinvestimento relative a tutte le società in portafoglio;
- nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine del periodo di richiamo degli impegni indicato al precedente art. 5, parte C) del presente Regolamento, l'ammontare dei richiami effettuati dalla SGR risulti inferiore al 40% dell'ammontare del Fondo;
- per riduzione del patrimonio al di sotto di un importo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi.

La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

La SGR informa preventivamente la Banca d'Italia della decisione di procedere alla liquidazione.

La delibera di liquidazione viene comunicata all'Organo di Vigilanza.

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare:

- a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; sono sospesi i rimborsi parziali;
- l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai partecipanti a cura della SGR;
- la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza. Previo consenso dei partecipanti, la SGR ha facoltà di attribuire pro-quota ai partecipanti i titoli di pertinenza del Fondo;
- la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni quota tenuto conto dei criteri di ripartizione del risultato finale della gestione indicati nell'art. 3, parte B) del Regolamento;
- la Società di Revisione della SGR e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge, sono depositati presso la sede della SGR e della Banca Depositatarla. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti tramite lettera raccomandata A\R.

La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.

Le somme non riscosse entro tre mesi verranno depositate in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla distribuzione con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.

La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

La SGR si riserva la facoltà di richiedere alla Banca d'Italia, ove lo smobilizzo delle attività del Fondo non sia completato entro il termine di durata dello stesso, un ulteriore periodo di tempo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le summenzionate operazioni di smobilizzo, nonché le operazioni di rimborso.

A tal fine, la Società di Gestione invia alla Banca d'Italia la relativa richiesta con congnio preavviso, corredando la medesima di un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori.

Per qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento che dovesse insorgere tra gli investitori in quote del Fondo e la Società di Gestione e/o la Banca Depositaria il Foro competente è quello di Firenze.

14 Revisione contabile e certificazione

L'Assemblea Ordinaria della Società di Gestione conferisce l'incarico ad una Società di Revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/98 per la revisione:

- della contabilità e del bilancio della Società di Gestione;
- della contabilità, del rendiconto annuale e del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.